

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 30/08/2004 n. 5656
legge 109/94 Articoli 10, 30 - Codici 10.1, 30.2

L'irregolarità della cauzione provvisoria avente carattere meramente formale e tale da non alterare la parità di condizioni tra i concorrenti, derivando da un banale e lampante errore di trascrizione, svelatosi quando le buste delle offerte non sono state ancora aperte, non può comportare conseguenze espulsive dalla gara. Solo un approccio ingiustificatamente formalistico, infatti, consente di sottrarre alla gara imprese che, in possesso dei requisiti di partecipazione, sono incorse in un errore materiale, in occasione della tempestiva produzione dei documenti, agevolmente rilevabile dall'Ente appaltante e comunque tempestivamente segnalato dagli stessi interessati (nella specie, mediante formali precisazioni rese in appendice alla polizza da parte della compagnia assicuratrice, senza dunque alcuna polizza integrativa, modificativa o sostitutiva della cauzione originariamente fissata).